



Città di Andria

UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA  
Piazza Trieste e Trento, 76123

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA**

<p><b>N.5 DEL 19.05.2017</b></p>	<p>Sentenza n. 1573/2011, pubblicata in data 20.10.2011, della III Sezione del TAR Puglia-Bari di accoglimento del ricorso proposto da "Nefhti" s.r.l. contro Comune di Andria – Variante puntuale al P.R.G.: presa d'atto del progetto di variante urbanistica e approvazione del Rapporto ambientale preliminare per le finalità di cui all'art. 8 della L.r. n. 44/2012.</p>
--------------------------------------	---

L'anno **DUEMILADICIASETTE**, il giorno **DICIANNOVE** del mese di **MAGGIO** alle ore **11,45** nella sede municipale del Comune di **ANDRIA** con l'assistenza del Dott. Giuseppe **BORGIA** - Segretario Generale,

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

Dott. Arch. Vincenzo **TURTURRO** - dirigente in servizio presso il comune di Giovinazzo, nella qualità di commissario designato dal T.A.R. Puglia con provvedimenti n. 1573/2011 del 20 ottobre 2011 e n. 353/2016 del 17 marzo 2016, per l'esecuzione del giudicato di cui in oggetto;

**PREMESSO:**

1. con atto commissariale n. 2 del 24.06.2016, recante approvazione della *delibera preliminare* di cui all'art. 16 (Piano regolatore generale comunale: formazione ed approvazione), alinea 2, della L.r. 31 maggio 1980 n. 56, è stato così statuito:

*<< La destinazione urbanistica proposta comporta modificazione del territorio, rispetto all'attuale situazione di fatto dei luoghi interessati e perciò emerge la necessità di acquisizione di ulteriori pareri:*

A) *La prospettata attività insediativa è subordinata al parere di compatibilità con la geomorfologia del luogo; statuisce l'art. 89 (Parere sugli strumenti urbanistici) del d.P.R. 380/2001:*

"1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione [*Norme per le costruzioni in zone sismiche*] e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio." *A tale riguardo, si da atto che il suolo di interesse*

*non ricade in ambiti di cui agli articoli da 6 a 10 delle N.T.A. del Piano di Bacino della Puglia, Assetto Idrogeologico.*

- B) *Statuisce l'art. 8 (Verifica di assoggettabilità) della L.r. 14 dicembre 2012, n.44: "Nel caso di piani e programmi di cui ai commi 4, 5 e 9 dell'articolo 3, l'autorità procedente formalizza con atto amministrativo, monocratico o collegiale, la proposta di piano o programma comprendente il rapporto preliminare di verifica ..."; il comma 5 dell'art. 3 stabilisce: "L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 3, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti non soggetti alla normativa statale e regionale vigente in materia di VIA, possono avere effetti significativi sull'ambiente." L'art. 5 del R.r. 18/2013 recita: "... i seguenti piani urbanistici comunali sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VAS prevista all'articolo 8 della legge VAS:*

...

**c) modifiche minori ai piani urbanistici comunali ..."**

*Non vale nella specie il criterio di esclusione dalla procedura, previsto dall'art. 7, comma 7.2 lett. d) del citato R.r. 18/2013, prospettandosi l'insediamento di volumetrie astrattamente superiori a m3 10.000; peraltro, detta procedura deve essere integrata dagli elementi di cui all'art. 4 (Sostenibilità ambientale negli strumenti di governo del territorio) della L.r. 13/2008 recante Norme per l'abitare sostenibile.*

- C) *Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, dagli atti pervenuti, nonché dai successivi accertamenti operati, emerge l'interessamento di aree perimetrare ulteriori contesti paesaggistici, come definiti dall'art.7, comma 7, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.T.R. - città consolidata: l'art 96, comma 1, lett. c), delle dette N.T.A. prevede l'ottenimento del parere regionale di compatibilità paesaggistica "... per l'approvazione delle varianti degli strumenti urbanistici generali sottoposte a verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione regionale;" le relative modalità sono definite all'art. 89, comma 1, lettera b) delle stesse N.T.A.>>.*

**DATO ATTO:**

1. per le finalità di cui sopra, con successiva deliberazione commissariale n. 3 del 05.12.2016 recante <<... affidamento incarico di assistenza tecnica per la redazione degli atti progettuali di variante puntuale al P.R.G.>>, l'affidatario del servizio per la redazione degli elaborati di variante urbanistica puntuale *de quo*, è stato individuato nell'Agenzia per l'Occupazione e lo Sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina, consorzio di organismi di diritto pubblico, con sede alla via Andria, km 24+500, 76121 Barletta (BT);
2. spirati i termini stabiliti con convenzione stipulata in data 1 febbraio 2017, la commissionata elaborazione progettuale è stata versata agli atti del Comune di Andria con nota prot. n. 39249 del 09.05.2017:
  - A) *Relazione geologica*
  - B) 1. *Rapporto ambientale preliminare*
  2. *Atlante cartografico*

- C) 1. *Relazione paesaggistica*  
2. *Riprese fotografiche.*

**RITENUTO:**

1. di prendere atto della documentazione di variante urbanistica come sopra acquisita;
2. di avviare, prima dell'adozione della variante urbanistica in argomento, la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, disciplinata dall'art. 8 della L.r. n. 44/2012, come peraltro espressamente previsto al paragrafo 11.1. lett. B) della precedente deliberazione commissariale n. 2 del 24.06.2016, sulla scorta della documentazione tecnico-amministrativa acquisita e della attività istruttoria e ricognitiva espletata unitamente al settore *Ufficio di piano e pianificazione strategica*, come riportata nella deliberazione commissariale n. 2/2016 in precedenza richiamata.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,**

per l'espletamento degli adempimenti e l'adozione dei provvedimenti amministrativi indicati in motivazione della sentenza n. 1573/2011, depositata in segreteria in data 20.10.2011, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Terza - di Bari,

**DELIBERA**

1. **di ritenere** la premessa e gli atti ivi richiamati parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **di prendere atto** della elaborazione progettuale versata agli atti del Comune di Andria con nota prot. n. 39249 del 09.05.2017 per le finalità di cui all'istanza presentata in data 05.03.2010 dalla società NEFHTI Srl con sede in Andria alla Galleria Pisani n. 9, volta alla tipizzazione urbanistica del suolo in proprietà, riportato in catasto al foglio 30/F del Comune di Andria, particelle 84 - 300 e 962, <<in coerenza con il territorio contermina e con quanto già previsto nel previgente Piano di Fabbricazione, attribuendo alle relative aree la seguente naturale destinazione: "zona B3-4 di completamento" in tessuto edificato>>:
  - A) *Relazione geologica*
  - B) *1.b Rapporto ambientale preliminare*
    - 2.b.all.1 *Elenco delle autorità ambientali*
    - 2.b.all.2 *Atlante cartografico*
  - C) *1.c Relazione paesaggistica*
    - 2.c *Riprese fotografiche;*
3. **di approvare** il *Rapporto ambientale preliminare* per le finalità di cui al successivo punto 4;
4. **di instare** l'autorità competente - Dipartimento *Ecologia e Paesaggio* della Regione Puglia, Servizio *VAS* - perché, prima dell'adozione della variante urbanistica in argomento, venga avviata la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, disciplinata dall'art. 8 della L.r. n. 44/2012, come peraltro espressamente previsto al paragrafo 11.1. lett. B) della precedente deliberazione commissariale n. 2 del 24.06.2016, sulla scorta della documentazione progettuale acquisita e della attività istruttoria e

ricognitiva espletata unitamente al settore *Ufficio di piano e pianificazione strategica*, come riportata nella deliberazione commissariale n. 2/2016 in precedenza richiamata;

5. **di incaricare** l'Ufficio del Commissario *ad acta*, sì come costituito con propri atti deliberativi n. 1 del 11.04.2016 e successivo n. 4 del 15.02.2017, dei consequenziali adempimenti, come previsti dal succitato articolo 8;
6. **di disporre** perché, la presente deliberazione immediatamente esecutiva sia pubblicata, nei termini di legge, all'Albo Pretorio *on line* del Comune;
7. **di disporre, altresì**, che tutti gli atti ed elaborati relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del Comune di Andria, nella sezione *Amministrazione trasparente* (Pianificazione e governo del territorio) all'indirizzo <http://www.comune.andria.bt.it/trasparenza/pianificazione-e-governo-del-territorio/> per l'applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La seduta termina alle ore 12,00.

Letto, confermato e sottoscritto.


IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppe BORGIA



IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Vincenzo TURTURRO





CITTÀ  
DI ANDRIA

*Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI*

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del d.l.gs 18.08.2000 e L. n. 69 del 18.06.2009.

22 MAG. 2017.

Addi'

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Dott. Giuseppe BORGIA*

Il Segretario Generale